**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA**

**RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE**

**DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) “LIBRO MATRICOLA” E “ARD”**

stipulata tra il

**CREMONA SOLIDALE**

**Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona**

**Via Brescia 201 – 26100 CREMONA - P. I.V.A. n. 01310740194**

(di seguito denominata Assicurato)

e

la Spettabile

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Impresa Assicuratrice di seguito denominata Società)

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 31.12.2024

alle ore 24.00 del 31.12.2027

Rate successive: 31.12

**DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

per Assicurazione: il contratto di assicurazione

per Polizza: il documento che prova l’assicurazione

per Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione

per Assicurato: il soggetto il cui interesse e protetto dall’Assicurazione, e cioè:

Cremona Solidale Azienda Speciale Comunale per i servizi alla persona

per Impresa

o Società: l’impresa assicuratrice

per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Impresa

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata la garanzia assicurativa

per Risarcimento: la somma dovuta dalla Impresa al terzo danneggiato, in caso di sinistro

per Franchigia: la parte del risarcimento che rimane a carico del Contraente/o Assicurato, per ogni sinistro

per Scoperto: percentuale, prestabilita sull’importo indennizzabile a termini di polizza, che resta a carico dell’Assicurato

per Legge: la Legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, e successive modifiche

per Regolamento: il regolamento di esecuzione della precitata legge

per Broker: il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuto dalla Società, e cioè Inser S.p.A..

**Contraente:**

Cremona Solidale

**Tipo di copertura:**

**Responsabilità Civile Auto**

In conformità alla legge 24/12/69 n° 990 e successive modifiche

Massimale Unico: Euro 7.000.000,00

**Rischi ARD (Auto Rischi Diversi)**

Incendio - Eventi Sociopolitici e Naturali - Furto - Cristalli - Kasko

***CONDIZIONI GENERALI***

**Art. 1)**

Le Condizioni Generali di assicurazione:

quali indicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 106 dell'8/5/93, nonché le condizioni accessorie e aggiuntive.

**Elenco veicoli**:

elenco veicoli con relativa indicazione dei dati necessari si trova nel tabulato allegato.

**Art. 2) Assicurazione in base a libro matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli, salvo che non contestualmente eseguite.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare -assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30°giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

**Art. 3) Periodo di assicurazione**

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2024

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2027

**Art. 4) Durata del contratto e proroga dell’assicurazione**

L’assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2024 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2027 (scadenza anniversaria al 31.12 di ogni anno).

L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

Ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm. e ii. il Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per un ulteriore triennio, previa adozione di apposito atto. Tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro la scadenza della polizza.

E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata dall’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tale caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

**Art. 5) Clausola Broker**

L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio: Inser spa, nella sua qualità di broker del Contraente.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente / Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente / Assicurato stesso.

Gli Assicuratori, inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato / Contraente.

La Società di brokeraggio assicurativo che collabora con la stazione appaltante non potrà esigere dalla Compagnia di assicurazione una commissione maggiore alla misura del 2% per il ramo r.c.a e del 5% rami diversi da calcolarsi sul premio imponibile (imposte escluse) della polizza stipulata dalla Stazione Appaltante;

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI**

**Art. 6) Foro competente**

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

**Art. 7) Rischio statico**

La garanzia vale per i danni a terzi derivanti per i rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

**Art. 8) Danni da inquinamento**

La Società deve tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

**Art. 9) Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

1. per i sinistri causati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
2. per i danni subiti dai trasportati su autocarri (art. 54 lettera D Codice della Strada);
3. nel caso di veicoli con targa prova, anche se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 D.L. 30/04/92 n.285 ed eventuali successive modificazioni;
4. se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida;
5. se il mezzo assicurato è condotto al momento del sinistro da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
6. nel caso di autovettura, adibita a servizio privato, data in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti della società proprietaria o locataria.

Le garanzie che seguono (punto g e punto h), non sono operanti nel caso in cui la Società proprietaria o locataria fosse stata precedentemente a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di azione di rivalsa:

1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
2. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

**Art. 10) Responsabilità civile dei trasportati**

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo dei veicoli indicati in polizza per i danni dagli stessi causati a terzi, entro i limiti ed alle condizioni contrattuali previste per la responsabilità civile dell'Assicurato.

**Art. 11) Responsabilità civile per difetti di manutenzione**

La Società assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario e/o contraente dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la responsabilità civile obbligatoria.

**Art. 12) Ricorso terzi**

Danni a terzi (persone, cose o animali) a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze liquide o gassose per tutti i veicoli per fatti non rientranti nell'assicurazione obbligatoria, con il limite di Euro 600.000,00 per sinistro.

**Art. 13) Carta verde**

Verrà rilasciata per tutti i veicoli per i quali verrà richiesta.

**Art. 14) Uso delle cinture di sicurezza**

L’Impresa rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza

**Art. 15) Sovraccarico – Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)**

Non si considera aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898: il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del Contraente nell’organizzazione e nel controllo della propria attività.

**Art. 16) Pagamento dei premi**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2024.

I premi devono essere pagati alla Società anche tramite il Broker.

Se la Contraente non paga i premi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale, o delle scadenze successive relativamente ai premi per le annualità future, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.

**Art. 17) Determinazione e regolazione premio**

Il premio viene determinato sul numero dei veicoli ed è fissato per un importo annuale pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al netto di imposte e contributi a veicolo.

Il premio anticipato per il periodo dal 31.12.2024 al 31.12.2025 viene fissato sulla base di n. 09 veicoli.

Il premio anticipato per la prima annualità sarà comunque determinato sulla base degli effettivi veicoli assicurati alla decorrenza del contratto; relativamente alle annualità successive, la contraente si impegna a fornire elenco aggiornato dei veicoli.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'appendice.

**Art. 18) Forma delle comunicazione dell’Assicurato alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione/Agenzia della Società o al Broker.

**CONDIZIONI ACCESSORIE**

**SEZIONE I – INCENDIO**

**Art. 1) Sezione I – Rischi coperti**

La Società copre i danni cagionati al veicolo da:

* incendio;
* fulmine;
* esplosione e scoppio anche esterni al mezzo, con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi.

**SEZIONE II - EVENTI SOCIOPOLITICI E NATURALI**

**Art. 1) Sezione I – Eventi Sociopolitici**

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia all'Autorità di Polizia inoltrando alla Società copia vistata dell'Autorità stessa.

**Art. 2) Sezione II – Eventi naturali**

Il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, avvenuti in occasione di inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe, uragani, vento e cose da esso trasportate, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine.

**SEZIONE III – FURTO**

**Art. 1) Sezione III – Rischi coperti**

1. La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.
2. Circolazione abusiva: la copertura di rischio furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione successiva all'evento.
3. Danni da scasso: la Società risponde dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni riportati alle parti interne dell'autovettura.

**Art. 2) Sezione III – Esclusioni**

La garanzia non comprende i danni da furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

**Esclusioni:**

**relativamente alle sezioni I, III sono esclusi dalla garanzia i danni:**

* conseguenti a mancato uso del veicolo o suo deprezzamento;
* avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
* conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
* dolo dell'Assicurato o del Contraente: ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile sono esclusi i soli danni cagionati da dolo del Contraente/Assicurato.

**SEZIONE IV - KASKO (Sezione non applicabile ai natanti)**

L'impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

* alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
* conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
* derivanti da uso improprio del veicolo;

L'impresa conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitano nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

**VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE ALL'ESTERO**

La garanzia è operativa per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica Italiana di San Marino, nonché in tutti i paesi esteri per i quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile auto stipulata in Italia, con o senza rilascio della carta verde.

**DETERMINAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO**

Ad integrazione di quanto stabilito agli Art. 2 e 17 delle Condizioni Generali, e limitatamente per quei veicoli per i quali sono prestate le Condizioni Accessorie, il premio sarà determinato sui nuovi valori che il Contraente si impegna a comunicare entro i trenta giorni successivi la scadenza della polizza, fermi i tassi annuali

**LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PROCEDURA SINISTRI**

**Art. 1) Determinazione del danno**

* 1. **Per Autovetture:**

**a)** In caso di **danno totale**, qualora la garanzia sia prestata per un veicolo di valore assicurato non inferiore al valore a nuovo (intendendosi per valore a nuovo quello previsto nella relativa fattura di acquisto) al momento della prima immatricolazione non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione. Per valore di fattura si intende l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di beni dati in permuta, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del veicolo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Quattroruote Infocar" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (a nuovo entro i primi dodici mesi dalla data di prima immatricolazione - commerciale nei periodi successivi).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile si conviene che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto delle condizioni generali di assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

**b)** In caso di **danno parziale** non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale:

Fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 60%.

**1.2. Per altri veicoli:**

1. In caso di **danno totale** la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

1. In caso di **danno parziale** la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

**1.3. Per tutti i veicoli:**

Per i sinistri che comportino indennizzi pari o inferiori a Euro 1.000,00= esclusa Iva, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 10 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

**Art. 2 Franchigie/scoperti**

Relativamente alle Condizioni Accessorie **Sezione II** in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00.

In caso di sinistro coinvolgente più veicoli, verrà applicato una sola volta lo scoperto.

Relativamente alle Condizioni Accessorie **Sezione III** in caso di sinistro non si applica franchigia o scoperto.

Relativamente alle Condizioni Accessorie **Sezione IV Kasko** in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

In caso di sinistro coinvolgente più veicoli, verrà applicato una sola volta lo scoperto.

**Art. 3 Modalità di denuncia dei sinistri**

Cremona Solidale deve denunciare i sinistri per iscritto alla Società entro 15 giorni dalla data di accadimento, o da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

**Art. 4 Documenti complementari alla denuncia di sinistro**

In caso di furto e rapina l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità di Polizia ed inviare copia alla Compagnia di Assicurazioni; in caso di presunta perdita totale deve inoltre presentare alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di perdita di possesso del veicolo ed estratto cronologico rilasciati dal PRA.

La Compagnia di Assicurazioni rinuncia a richiedere all'Assicurato copia del provvedimento di archiviazione del procedimento giudiziario.

**Art. 5 Pagamento dell’indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato non prima di trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione della documentazione (completa).

**Art. 6 Clausola arbitrale**

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, questa é deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta é fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi delle Condizioni di Assicurazione relative alla garanzia di Responsabilità Civile.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'Assicurato.

**GARANZIE COMPLEMENTARI**

**La Società assicura quanto segue nell'ambito di ciascuna garanzia:**

1. *GARANZIA TASSA DI PROPRIETÀ*

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato.

L'indennità é pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà.

L'importo indennizzabile é corrisposto all'Assicurato contestualmente al pagamento del sinistro per perdita totale.

1. *RECUPERO - TRAINO – CUSTODIA*

Il rimborso della spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina, Incendio o guasto, anche a seguito di incidente stradale, indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione é prestata fino alla concorrenza di Euro 350,00 per ogni sinistro.

1. *CRISTALLI*

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati dell'autovettura assicurata: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, in conseguenza della rottura degli stessi.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 520,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

1. *RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO E/O CUSTODIA*

In caso di incendio, furto o rapina del veicolo assicurato in polizza, oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, la Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero, parcheggio o custodia del veicolo stesso disposti dall’Autorità.

1. *TRASPORTO CON AMBULANZA*

La Società rimborsa le eventuali spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito d’incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di Pronto Soccorso.

1. *PERDITA DI CHIAVI*

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino al limite massimo di Euro 600,00 per evento, le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

1. *IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA*

L’Impresa rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 250,00, purchè documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

1. *RIENTRO DEI PASSEGGERI*

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l’Impresa rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dall’Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale.

La garanzia non è operante entro i limiti di 25 Km. dalla residenza abituale dell’Assicurato e dalle persone trasportate.

L’IMPRESA LA CONTRAENTE